

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

47/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

988/20 Supplenze: è corretto un ordine di servizio del Dirigente scolastico ad un docente secondaria I grado per coprire assenza alla primaria?

di *Antonio Marchetta*

Molte richieste di chiarimenti giungono in redazione in merito alla possibilità dei Dirigenti scolastici di emettere ordini di servizio per la sostituzione/supplenze brevi dei docenti assenti, tra ordini/gradini diversi. La normativa offre la soluzione, anche se a livello di singola istituzione scolastica, vengono intraprese svariate direzioni. Il punto imprescindibile è la vigilanza degli studenti.

Supplenze brevi in altro grado di istruzione – Normativa

Legge 107/2015 articolo 1, comma 85

“Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, **ove impiegato in gradi di istruzione inferiore**, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.

Dunque a norma di Legge, **il Dirigente scolastico può emettere un ordine di servizio** ad un docente della scuola secondaria di primo grado, con oggetto la “sostituzione del collega assente della scuola primaria” perché l’organico dell’autonomia comprende tutti gli insegnanti dell’intero istituto, posti comuni, sostegno e potenziamento. Lo si evince dall’articolo 1 comma 5:

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è **istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia**, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

In definitiva, la legge, dunque, prevede la possibilità, tenuto conto degli obiettivi prefissati nel PTOF da realizzarsi tramite appositi progetti, che i docenti dell’organico dell’autonomia svolgano supplenze brevi sino a 10 giorni, non solo nel grado di titolarità.

La precisazione del M.I. – SI a supplenza in altro ordine/grado, ma con titolo di accesso

Il M.I. con la nota n. 24306 del 01/09/2016 ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A:

“Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, **in possesso del previsto titolo di studio di accesso**, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”

Alla luce di quanto detto sopra, dunque, il dirigente ad esempio di un Istituto comprensivo può far svolgere una supplenza presso la scuola primaria ad un docente della scuola media dello stesso istituto solo se in possesso del titolo di studio d’accesso.

Una nota ministeriale è vincolante? È possibile disattendere?

Le Note Ministeriali **non sono fonti di diritto** ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno, di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie, e sono impartite a direttori/dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.

Nel caso della Nota ministeriale 24306 del 01/09/2016, ci troviamo innanzi a istruzioni ed indicazioni operative in riferimento al comma 85, ed annessa interpretazione, della Legge n 107/2015.

Le sentenze Cass. SSUU n. 23031/2007 e Consiglio di Stato n. 7521/2010, sostengono come, con adeguata motivazione, gli uffici dell'Amministrazione, nel nostro caso i Dirigenti scolastici, possano disattendere i contenuti della Nota ministeriale. In altre parole le Note Ministeriali sviluppano un'efficacia interna non assoluta, nel senso che se il Preside la disattende non è detto che l'ordine di servizio in concreto adottato, sia viziato da eccesso di potere/violazione di legge e quindi annullabile.

La Vigilanza sugli alunni è assolutamente prioritaria

Un dirigente scolastico, può emettere un ordine di servizio ad un docente della scuola media, per una supplenza nella scuola primaria, anche se privo del titolo di accesso, nel caso in cui non abbia altro modo per garantire la vigilanza quindi la sicurezza ed incolumità della classe e gli alunni in questione. È naturalmente responsabile il personale che non dovesse rispettare le disposizioni ricevute.

Criteri di sostituzione dei docenti assenti – Solo in casi eccezionali possibile la supplenza in altro ordine/grado senza titolo di accesso

L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri di sostituzione degli insegnanti assenti sono oggetto di confronto a livello di contrattazione sindacale integrativa. Il Dirigente scolastico dispone le indicazioni operative sulla sostituzione dei docenti assenti, rispettando i criteri stabiliti dagli organi collegiali. Tra essi potrebbe trovarsi la seguente dicitura:

“In casi eccezionali, dovuti alla vigilanza obbligatoria come da art. 29 del CCNL 2006/09 o come da art. 2043-2047-2048 del c.c., e come ultimo criterio, una volta esperiti i precedenti in materia di sostituzione dei colleghi docenti assenti, saranno utilizzati insegnanti in compresenza o a disposizione anche di altro plesso e/o ordine/grado di scuola”.

N.B.: Parliamo in ogni caso di eventi che accadono di rado; quasi sempre è possibile sostituire i docenti assenti nel contesto del medesimo ordine/grado di scuola.

[Supplenze: è corretto un ordine di servizio del Dirigente scolastico ad un docente secondaria I grado per coprire assenza alla primaria? - Orizzonte Scuola Notizie](#)